







Circolare Testo Unico Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08

18 Ottobre 2023

Responsabilità, obblighi e sanzioni in capo al datore di lavoro in tema di Sicurezza sul Lavoro

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs.81/08 disciplina una serie di obblighi e adempimenti a carico del datore di lavoro tra i quali l'obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento (DVR) in cui siano riportati il processo di analisi, le conclusioni e le misure preventive e protettive attuate e da attuarsi: tale documento deve essere redatto con data certa entro 90 giorni dalla prima assunzione.

Per la sua redazione è opportuno avvalersi della consulenza di Società di servizi specializzate nella delicata materia, che individuino gli ulteriori adempimenti necessari all'impresa.

Di seguito si riepilogano i principali obblighi e adempimenti a carico del datore di lavoro nonché le relative sanzioni.

Ogni datore di lavoro che impieghi anche un solo lavoratore, stagista, socio, collaboratore e addirittura volontario, deve, in particolare:

- -effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), le aziende fino a 10 lavoratori che non esercitano attività ad alto rischio possono utilizzare le procedure standardizzate;
- -nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), in taluni casi e generalmente nelle microaziende è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- -frequentare corsi specifici di formazione e successivi aggiornamenti periodici, in caso di autonomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);
- -nominare un Medico Competente, nel caso sia necessario istituire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici, o comunque quando la valutazione dei rischi lo preveda come misura di prevenzione;
- -nominare la Squadra di gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso (nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione);









- informare e formare con successivi aggiornamenti periodici tutti i lavoratori sui rischi presenti e sul diritto di eleggere un loro Rappresentante per la sicurezza;
- -formare tutti i lavoratori all'atto dell'assunzione in relazione alla mansione specifica svolta, successivamente in caso di cambiamento delle mansioni e in caso di introduzione di nuove attrezzature, macchinari, tecnologie, sostanze pericolose;
- -addestrare i lavoratori sul luogo di lavoro con personale esperto e prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale con tracciabilità in apposito registro anche informatizzato;
- -nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che abbia frequentato un corso specifico di formazione per RLS;
- -segnalare all'INAIL il nominativo del RLS, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro;
- -verificare che i posti di lavoro, le attrezzature e i macchinari rispettino i requisiti previsti dalle norme di legge e ove ciò non fosse, farli adeguare, sospendere l'uso fino al ripristino a norma.

Valutazione dei rischi (artt. 28 e 29)

Il documento di Valutazione dei rischi (art. 17), deve avere data certa e deve contenere tutti i rischi connessi con l'attività lavorativa, compresi quelli legati a stress, sesso, età, provenienza da altri Paesi.

Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26)

- 1. obbligo per il Datore di Lavoro (D.L.) di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
- 2. obbligo per il D.L. Committente di elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), da allegare al contratto di appalto o di opera, promovendo cooperazione e coordinamento;
- 3. obbligo per il Committente di rispondere in solido con l'appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall'INAIL.

Informazione, formazione e addestramento (artt. 36 e 37)

Obbligatorietà di informazione e formazione per tutti i lavoratori all'atto dell'assunzione, anche in relazione alla mansione specifica svolta, e di aggiornamento almeno annuale nonché per i rappresentanti dei lavoratori (RLS), per i preposti, per le squadre di emergenza, ma anche per il Datore di Lavoro, qualora R.S.P.P., ossia svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (art. 34, comma 3).









Sospensione attività d'impresa e sanzioni (artt. 14, 55 – 60)

Sospensione attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui rientra anche la mancata formazione ed addestramento.

Sanzioni

Per ognuno di questi adempimenti sono previsti controlli da parte degli Enti di vigilanza (Usl, Ispettorato del Lavoro.) che in caso di inottemperanza, possono comminare sanzioni o disporre procedimenti penali a carico del datore di lavoro, di entità variabile a seconda dell'inosservanza o infrazione che viene riscontrata.

Tra le violazioni più rilevanti si segnalano la mancata valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del relativo documento o la mancata nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione che sono punite con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (prescrizione obbligatoria sanzione amministrativa 1.965,61) – omessa formazione dei lavoratori che è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 (prescrizione obbligatoria sanzione amministrativa 1.597,05).

Il decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato il 28/09/2023 prevede, per l'adeguamento quinquennale all'inflazione, l'aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni con decorrenza dal 01/07/2023.

Come sempre il nostro Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti, nonché indicazioni circa Società di servizi, specializzate nel settore SICUREZZA sul lavoro, che potrete contattare per adempiere ai suddetti obblighi.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.